



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori D'ARIENZO, VALENTE e VERDUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2019**

Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari  
e delega al Governo per il coordinamento normativo

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema della rappresentanza militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, ha consentito l'instaurarsi di un dialogo tra il personale militare e gli stati maggiori delle Forze armate. Tale sistema può dirsi ormai superato sia dalle nuove esigenze da rappresentare, sia a seguito della sentenza n. 120 dell'11 aprile 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. In particolare la Corte ha motivato la sua pronuncia con i seguenti profili:

a) per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 11 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, nei casi « Matelly contro Francia » e « *Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil)* contro Francia »;

b) per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 5, terzo periodo, della Carta sociale europea riveduta, con annesso, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30.

La decisione della Suprema Corte consente ai militari di creare dei soggetti asso-

ciativi che, in ambiti istituzionalmente riconosciuti e per le decisioni che ricadono sugli stessi, abbiano pari dignità dei livelli di competenza ai quali sono riconosciute la facoltà e la responsabilità di realizzare i compiti affidati al corpo militare.

Ed è in quest'ambito che il nuovo strumento di rappresentanza degli interessi va collocato e specificamente in un sistema in cui, considerata la struttura gerarchico-piramidale, la responsabilità dell'efficienza dello strumento militare e dell'attuazione dei programmi assegnati è, in ogni caso, attribuita ai vertici. E, tuttavia, non potendo ritenere la rappresentanza sindacale un organo di *staff*, va individuato, seppur in un quadro governato, una funzione ed un'autonomia gestionale tale da conferire alle associazioni professionali di carattere sindacale capacità e forme di tutela degli interessi collettivi del personale.

La sentenza della Corte costituzionale determina una nuova prospettiva per l'associazionismo sindacale militare che, a questo punto, diventa parte integrante del sistema militare e, pertanto, assume il dovere di contribuire al miglior funzionamento dell'organizzazione militare.

Per questa ragione appare anacronistico il dettato del comma 1 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui subordina la costituzione di un'associazione sindacale al preventivo assenso del Ministro della difesa. A maggior ragione nel momento in cui è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 di cui è, nei fatti, l'*incipit* per quanto concerne le « associazioni » sindacali; altro è, infatti, la verifica dello statuto affinché sia accertato che esso con-

tenga i principi cardine della democraticità delle organizzazioni sindacali.

Va ricordato, peraltro, il tema della specificità dello stato giuridico, della carriera e del rapporto d'impiego riconosciuta con l'articolo 19 della legge 4 aprile 2010, n. 183.

La disposizione stabilisce che ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Il principio fissato consente di adeguare la legislazione con altrettanta specificità, sia per tenere conto dell'importante riconoscimento, sia per determinare un sistema relazionale compiutamente rispettoso di tutte le competenze e degli interessi presenti nelle amministrazioni militari.

Occorre riflettere sull'esperienza vissuta successivamente alla legge 1° aprile 1981, n. 121, segnatamente in relazione al moltiplicarsi di organizzazioni sindacali di categorie ristrette e, di conseguenza, evitare l'impoverimento corporativo dell'esperienza sindacale che si appresta a nascere nel mondo militare. Serve, quindi, definire la rappresentatività di queste organizzazioni, nonché favorire la composizione di realtà associative rappresentative di interessi non inficiate dalla possibile parcellizzazione dell'associazionismo sindacale.

Agli organismi di carattere sindacale va certamente attribuito, nei fatti, il riconoscimento di responsabilità proprio delle « parti

sociali », sia con previsioni che determinano la costruzione culturale del percorso, sia con la definizione delle responsabilità programmatiche e delle competenze esclusive, in modo da regolarizzare, in maniera corretta e non burocratica, il quadro di relazioni di tipo sindacale che sorgerà tra i vari soggetti.

Vanno, pertanto, definite le materie oggetto di contrattazione e certamente ampliate le possibilità di formulare proposte e pareri relativamente alle decisioni e alle iniziative dei livelli di competenza.

Lo scopo è quello di offrire alle associazioni professionali di carattere sindacale margini definiti di intervento in modo da rispondere anche al principio, più ampiamente fissato nella legge sui principi della disciplina militare, di pari dignità per ciò che riguarda il confronto interno.

Da questo punto di vista, non potranno e non dovranno esserci equivoci essendo le regole e gli ambiti entro cui la rappresentanza degli interessi può muoversi fin troppo chiari per consentire deplorabili ingerenze. Analogamente, sono le stesse regole a rispondere alle obiezioni formulate sulla strada dei riconoscimenti in capo alle associazioni professionali di carattere sindacale.

Conseguentemente con l'attribuzione di compiti « decisori », la rappresentanza sindacale deve essere fondata su due pilastri, di base e centrale.

Devono rientrare tra le competenze dirette della rappresentanza sindacale tutte le materie che sono funzionali al corretto svolgimento della funzione, quali i rapporti con gli organi di stampa, con gli enti pubblici o privati e con i sindacati, le visite presso strutture militari, l'audizione di militari e la convocazione di assemblee.

Resterebbero escluse dalla contrattazione le materie già adesso precluse dal citato codice dell'ordinamento militare, ad esclusione dell'impiego del personale che deve essere oggetto di concertazione nel caso in cui l'impiego medesimo si riflette sulle materie

previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che con questa proposta vengono elevate al livello della contrattazione.

Inoltre, a differenza dal passato ed in ragione delle modificate esigenze, appare opportuno comprendere i criteri generali inerenti le materie escluse tra quelle per le quali la rappresentanza degli interessi sindacali può assumere un ruolo propositivo. Tutte le più moderne ed affermate teorie sull'organizzazione del lavoro indicano nella partecipazione attiva ed effettiva del personale nelle scelte strategiche delle aziende un elemento fondamentale per migliorare il rendimento e il benessere, soprattutto nell'ambito di amministrazione in cui la risorsa umana rappresenta la parte principale dell'organizzazione.

Deve essere acquisito il principio che i militari eletti negli organismi dirigenti delle

associazioni professionali di carattere sindacale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato ed ai medesimi possono essere concessi distacchi e permessi sindacali in base all'effettiva rappresentanza riconosciuta in capo all'associazione professionale di carattere sindacale di appartenenza.

È da stabilire che il delegato sindacale in carica non può essere trasferito se non a sua richiesta, che può manifestare il proprio pensiero su tutti gli argomenti non riservati che riguardino la propria attività.

Occorre, infine, favorire le condizioni affinché le associazioni professionali di carattere sindacale possano veicolare, ai vari livelli e nell'ambito delle materie di competenza, tutte le informazioni di interesse.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Diritto di associazione sindacale)*

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi, di costituire e di aderire liberamente ad associazioni professionali a carattere sindacale, di seguito denominate « associazioni », per la tutela dei propri interessi economici e sociali, alle condizioni e con i limiti fissati dalla presente legge.

2. Le associazioni sono formate da militari in servizio e in ausiliaria.

3. Lo statuto delle associazioni garantisce un ordinamento interno a base democratica ed è trasmesso al Ministro della difesa, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 12. Per le associazioni formate da militari del Corpo della Guardia di finanza lo statuto è trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni costituite da militari di più Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare lo statuto è trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Lo statuto è conformato ai principi stabiliti dalla presente legge e prevede le modalità di elezione dei direttivi sindacali. La partecipazione e l'adesione dei militari alle associazioni è libera e volontaria e non può essere impedita o limitata.

5. Le associazioni devono avere una denominazione idonea ad evidenziare la natura di associazione professionale del personale militare. Tali associazioni possono essere costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare.

6. Le associazioni osservano e rispettano i principi di neutralità e democraticità delle Forze armate.

7. Le associazioni non hanno finalità di lucro, sono finanziate esclusivamente con i proventi delle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati e rendicontano annualmente con il deposito dei bilanci presso il Ministero della difesa ovvero presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.

8. Le associazioni tutelano gli interessi del personale militare. Alle associazioni rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

9. Le modalità di iscrizione alle associazioni sono definite con il regolamento di cui all'articolo 12.

10. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

## Art. 2.

### *(Autorità di riferimento delle associazioni)*

1. A livello centrale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto il Ministro della difesa per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri e il Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché i capi di Stato Maggiore delle Forze armate e i comandanti generali per i Corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. A livello territoriale le associazioni hanno come autorità di riferimento e di con-

fronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto dal Ministro della difesa.

Art. 3.

*(Composizione delle associazioni)*

1. Gli organi direttivi delle associazioni sono elettivi e composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare a livello nazionale. Nel caso di associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, gli organismi direttivi sono composti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna amministrazione militare.

2. La composizione numerica degli organismi direttivi delle associazioni è stabilita con decreto del Ministro della difesa da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le associazioni del Corpo della Guardia di finanza è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

*(Rappresentatività delle associazioni)*

1. La rappresentatività delle associazioni è determinata esclusivamente in base al numero degli iscritti rilevato al 31 dicembre di ogni biennio.

2. Alle associazioni è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 5 per cento della forza effettiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare.

3. Alle associazioni costituite da militari di più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare è riconosciuta la rappresentatività degli interessi del personale militare qualora abbiano un numero di iscritti superiore al 3 per cento della forza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

4. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista è ridotta al 3 per cento per le associazioni di militari di ogni singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare ed è ridotta, per le associazioni costituite da militari di una o più Forze armate o Corpi di polizia ad ordinamento militare, al 2 per cento di ciascuna Forza o Corpo.

#### Art. 5.

##### *(Cariche direttive)*

1. Le cariche direttive delle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere assunte dai militari in servizio permanente effettivo e in ausiliaria.

2. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi alla carica di presidente o segretario generale della medesima associazione.

3. Non possono assumere cariche direttive delle associazioni i militari che:

*a)* hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

*b)* sono sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

*c)* sono in stato di sospensione dall'impiego.



4. Il delegato sindacale cessa anticipatamente dal mandato sindacale per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio;
- b) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- c) dimissioni.

#### Art. 6.

##### *(Facoltà e limiti del mandato)*

1. Ai rappresentanti delle associazioni sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali nel numero stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale;

b) permessi sindacali nel numero di giorni stabilito con il regolamento di cui all'articolo 12, assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale.

2. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti ai componenti degli organismi direttivi delle associazioni sono escluse le riunioni ordinarie dell'associazione di appartenenza.

3. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

4. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.

5. Le associazioni possono organizzare assemblee del personale in orario di servizio concordandone l'organizzazione con i co-

mandanti di riferimento e compatibilmente con le esigenze operative. I militari interessati possono partecipare nel limite di dieci ore annue individuali. Le assemblee si svolgono all'interno di locali militari messi a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

*(Tutela e diritti del delegato  
e delle associazioni)*

1. I militari che ricoprono le cariche direttive delle associazioni non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato di componenti degli organismi delle associazioni. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I militari che assumono cariche direttive delle associazioni non possono essere trasferiti ad altra sede se non a richiesta dei militari medesimi.

4. Le associazioni sono legittimate a promuovere il ricorso avanti agli organi giurisdizionali militari per la tutela dei diritti degli organismi sindacali.

Art. 8.

*(Rapporti con il Parlamento, con il Governo  
e gli enti locali)*

1. Nelle materie di rispettiva competenza le associazioni possono:

*a)* formulare pareri, proposte e richieste ai Ministeri;

*b)* chiedere di essere audite dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati com-

petenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) avviare rapporti e collaborazioni con gli enti locali e pubblici.

#### Art. 9.

##### *(Competenze delle associazioni)*

1. Le associazioni possono:

a) chiedere alle autorità di riferimento riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare;

b) presentare osservazioni e proposte sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti sulle materie di competenza;

c) esercitare attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di contrattazione e concertazione, mediante la presentazione di osservazioni direttamente all'autorità di riferimento;

d) esercitare attività di tutela e di conciliazione individuale e collettiva sulle materie di competenza;

e) avvalersi di consulenti esterni;

f) richiedere alle autorità di riferimento riunioni informative per l'approfondimento delle questioni per le quali è prevista l'espressione del parere;

g) attivare scambi di informazione nelle materie di propria competenza con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, nonché partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi e attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea;

h) audire soggetti ritenuti idonei al fine di acquisire informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse;

i) promuovere iniziative finalizzate al benessere dei militari nel tempo libero.

2. Le associazioni sono, inoltre, adeguatamente informate dall'autorità di riferimento in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'amministrazione sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

3. In rappresentanza del personale militare alle associazioni sono riconosciute prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli enti previdenziali e assistenziali. A tal fine, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.

4. Sono oggetto di contrattazione per le Forze armate le materie stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per i Corpi di polizia ad ordinamento militare le materie di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Formano, inoltre, oggetto di contrattazione:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

c) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;

d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

e) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

f) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

5. Forma oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi.

6. Allo scopo di favorire e rendere costruttivo il sistema delle relazioni sindacali, le rispettive amministrazioni militari informano le associazioni in merito alla determinazione dei criteri generali inerenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) l'introduzione di nuove tecnologie, l'organizzazione degli uffici e ogni provvedimento volto a migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro che abbiano effetti generali su di essa;

c) i criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale.

#### Art. 10.

##### *(Esclusione)*

1. Fatta salva la capacità propositiva e non vincolante in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette delle associazioni le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, il settore logistico-operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni.

#### Art. 11.

##### *(Funzionalità gestionale delle associazioni)*

1. Le associazioni non possono stabilire la propria sede sociale presso le caserme né presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le amministrazioni militari garantiscono la disponibilità di locali da adibire a ufficio sindacale per lo svolgimento di attività a favore del personale, nonché per l'affissione e la divulgazione di materiale concernente notizie e comunicazioni di carattere sindacale, presso le sedi di ciascun comando generale o a livello regionale o equiparato.

3. Le associazioni possono riunirsi anche in luoghi diversi da strutture militari.

#### Art. 12.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento è effettuato il coordinamento con le disposizioni di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, inoltre, definiti:

a) gli strumenti di divulgazione degli atti delle associazioni, ivi compreso l'utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza;

b) le regole statutarie che le associazioni devono adottare per l'elezione delle cariche direttive e per assicurare la democraticità dell'organizzazione interna;

c) le modalità con le quali il Ministro competente accerta, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta, la sussistenza nello statuto dell'associazione dei requisiti di cui alla presente legge; le modalità con le quali l'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto in-

compatibili o contrastanti con i principi della presente legge e la previsione di un congruo termine alle associazioni per l'adeguamento dello statuto.

Art. 13.

*(Raffreddamento dei conflitti)*

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a specifiche procedure di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

*(Delega al Governo  
per il coordinamento normativo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) aggiornamento del testo unico di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini del coordinamento con le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento della normativa vigente con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati.

Art. 15.

*(Disposizioni finali)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Fuori dai casi previsti dal comma 2, la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ».

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, sono sciolti gli organismi della rappresentanza militare in carica.